

Cass., civ. sez. II, del 20 giugno 2019, n. 16623

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - in virtù dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 557 e 2900 c.c., prospettando l'erroneità in punto di diritto dell'impugnata sentenza, nella parte in cui, con l'adottata motivazione, aveva ritenuto che l'azione di riduzione non potesse ritenersi trasmissibile agli eredi e non fosse cedibile, escludendo, quindi, che potesse essere esercitata in via surrogatoria anche dai creditori personali dei legittimari pretermessi (nel caso di specie GA e GC), pur non avendo gli stessi mai rinunciato ai loro diritti sull'eredità.

2. La prima censura riguarda la vexata quaestio dell'ammissibilità o meno dell'esercizio, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che - come verificatosi nel caso di specie - siano rimasti completamente inerti (senza, cioè, manifestare alcuna volontà in ordine alle disposizioni testamentarie lesive dei loro diritti).

Rileva il collegio che è necessario, per iniziare l'esame della delicata questione involta dal motivo, partire dalla valorizzazione del dato testuale di cui all'art. 557, comma 1, c.c., il quale - nell'occuparsi dei "soggetti che possono chiedere la riduzione" - stabilisce che la riduzione non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

E', quindi, pacifico che l'azione di riduzione, in quanto azione avente natura patrimoniale, è cedibile e trasmissibile agli eredi mentre è discusso quale sia l'ambito dei soggetti legittimati che possono ricomprendersi nell'alveo degli "aventi causa" e, in particolare, se a tale categoria appartengano anche i creditori personali del legittimario pretermesso, alla cui questione - specificamente rilevante ai fini della risoluzione del motivo in discorso - si collega quella dell'esercitabilità, da parte degli stessi, dell'azione di riduzione in via surrogatoria e a quali condizioni essa possa ritenersi giuridicamente ammissibile

Appare evidente che la risoluzione di tale questione implica - sul piano generale - la necessità di ricercare un bilanciamento tra due contrapposte situazioni, ovvero:

- da un lato, quella della libertà di esercizio di diritti di natura personale quale è propriamente quello del delato di accettare o meno l'eredità congiuntamente a quella dell'autonomia negoziale del testatore;

- dall'altro lato, l'esigenza di preservare la garanzia patrimoniale dei creditori (e, quindi, il diritto al conseguimento dell'effettivo soddisfacimento delle loro legittime ragioni creditorie) dei legittimari pretermessi, pur non potendo questi ultimi considerarsi propriamente chiamati all'eredità ai sensi dell'art. 457, commi 1 e 2, c.c. (per se, tuttavia, la legge non preclude agli stessi di rinunciare all'azione di riduzione e, quindi, in caso di suo vittorioso esperimento, di acquisire i diritti conseguenti all'accertamento dalla lesione della quota di legittima).

Deve, innanzitutto, darsi conto che la prevalente (e condivisibile) dottrina ha rilevato che l'azione di riduzione possa essere esercitata in via surrogatoria dai creditori del legittimario, potendo essi ricomprendersi nella categoria degli aventi causa previsti nel 1° comma del citato art. 557 c.c. (in correlazione con l'ultima parte dello stesso articolo).

Osserva, tuttavia, il collegio che, fini del riconoscimento di tale legittimazione, occorre valutare, in una interpretazione sistematica, le previsioni normative di cui agli artt. 557, 2900 e 524 c.c. .

Invero, al di là dell'elemento letterale ricavabile dal citato art. 557 c.c., bisogna considerare che l'art. 2900 c.c. riconosce al creditore (per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni) la legittimazione ad esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore (per le quali egli rimane inerte), a condizione che i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale - e l'azione di riduzione ce l'ha pacificamente - e non si verta in materia di diritti o di azioni indisponibili ovvero disponibili solo dal suo titolare: la circostanza, dunque, che la legittimazione ex art. 557 c.c. è riconosciuta anche agli aventi causa lascia intendere che non si verta in tema di azione indisponibile ovvero personalissima.

Ma, a ben riflettere, la legittimazione all'azione di riduzione può ritenersi più estesa di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 557 c.c., desumendosi ciò, a contrario, dal comma 3 della stessa norma, in virtù del quale i creditori ereditari non possono chiedere la riduzione delle disposizioni lesive, né trarne vantaggio, se il legittimario ha accettato con beneficio di inventario.

Pertanto, se tale legittimazione viene espressamente riconosciuta per l'ipotesi in cui l'accettazione è pura e semplice (grazie alla quale i creditori del defunto divengono creditori personali del legittimario a seguito della confusione patrimoniale che viene a determinarsi), non si rinviene la ragione dell'esclusione della tutela patrimoniale degli originari creditori personali, trovandosi questi ultimi nella medesima condizione giuridica di quelli e, perciò, destinatari dello stesso grado di tutela.

In altri termini, non può escludersi che una conferma della possibilità, per i creditori, di agire in surrogatoria sia rinvenibile nel citato comma 3 dell'art. 557: esso - come evidenziato - vieta ai creditori del defunto l'esercizio dell'azione di riduzione in via surrogatoria nel solo caso in cui l'erede abbia accettato con beneficio d'inventario; nell'ipotesi in cui, invece, si realizzi la confusione dei patrimoni perché il legittimario abbia accettato puramente e semplicemente, il fatto che i creditori del defunto possano agire in riduzione implica che essi diventino creditori personali del legittimario e, quindi, come tali legittimati all'azione surrogatoria.

Rimane, tuttavia, il problema di fondo di chiarire a quale titolo si può riconoscere la legittimazione attiva ai creditori personali dei legittimari totalmente pretermessi di agire in surrogatoria, raccoglimento della cui domanda - nella sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2900 c.c. - comporterebbe il riconoscimento del diritto dei creditori stessi ad ottenere la reintegra, in via surrogatoria, del patrimonio dei detti legittimari, proprio per effetto della dichiarazione giudiziale, a tutela del loro credito, delle disposizioni testamentarie e donative lesive dei diritti di legittima.

Per pervenire ad una compiuta soluzione della prospettata questione si profila opportuno valorizzare e comprendere (anche) l'effettivo contenuto dell'art. 524 c.c., il quale è indicativo di un'attenzione che l'ordinamento rivolge ai creditori del chiamato, consentendo agli stessi di "farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti": la dottrina specialistica osserva come, in effetti, questa norma preveda "nulla di più, nulla di meno di quel che effettivamente serve".

La stessa dottrina ha, infatti, opportunamente chiarito in proposito come, nonostante la sfortunata (e, quindi, impropria) locuzione "accettare in nome e in luogo del rinunziante", deve ritenersi incontestabile che al vittorioso esperimento dell'azione ex art. 524 c.c. non consegue alcuna accettazione dell'eredità, né viene revocata la rinuncia da parte del debitore: si tratta, invero, di un espediente giuridico che persegue una finalità propriamente economica volto, cioè, a consentire in via esclusiva la soddisfazione delle ragioni dei creditori sul compendio ereditario oggetto di rinuncia.

Il limite, quindi, entro cui la volontà del chiamato, che si è comunque espresso in negativo rinunciando all'eredità, può essere resa inefficace è costituito solo dall'interesse dei suoi creditori.

L'art. 524 c.c. non prende, perciò, in considerazione la qualità ereditaria, né da essa potrebbe desumersi che la si voglia attribuire a chi vi ha già rinunciato e, a maggior ragione, a colui che si sostituisce in un atto: il nomen iuris utilizzato («accettazione») eccede («al solo scopo di»), in effetti, la più circoscritta finalità di ricondurre al patrimonio del debitore la sola quantità di beni occorrente all'adempimento.

Detta norma - anche quando la rinuncia all'eredità abbia costituito effetto dell'actio interrogatoria contemplata dall'art. 481 c.c. (esperibile da "chiunque vi ha interesse") - non implica l'acquisizione, in capo al creditore che l'ha esercitata e, poi, ha impugnato l'intervenuta rinuncia ai sensi del citato art. 524 c.c., della qualità di erede ma comporta solo l'attribuzione di una speciale legittimazione allo stesso creditore del rinunciante (ancorché lo abbia fatto senza frode) per l'ottenimento del soddisfacimento della sua pretesa creditoria.

La ratio dell'art. 524 c.c. di assicurare un'«efficace tutela dei creditori anteriori alla rinuncia» (volontaria o provocata), l'omogeneità degli interessi in gioco nell'unitario contesto successorio, le divergenze innegabili rispetto ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del libro sesto del codice civile, rappresentano elementi che inducono a ripensare il significato della condotta consistente nell'«accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante» di cui all'art. 524 c. c., il quale individua, in sostanza, un rimedio ibrido e del tutto particolare.

Alcuni orientamenti lo riconducono ad una «peculiare figura di surrogatoria», da cui peraltro differisce poiché non vi è inerzia da parte del debitore, che ha anzi rinunciato, né coincidono gli effetti, ma, tuttavia, una sostituzione nei termini sopra ricordati (derivante dal voler «accettare in nome e luogo del rinunciante») comunque è prevista: però essa si risolve - a ben vedere - in un'ingerenza non nell'interesse del chiamato leso o del legittimario pretermesso (poiché erede rimane chi ha accettato o è stato beneficiato con disposizioni sia pure lesive della legittima) — bensì solo dei creditori.

Vanificata, quindi, la rinuncia nei limiti dello stretto necessario a reintegrare le ragioni creditorie, al creditore del legittimario deve riconoscersi la titolarità all'esercizio in via surrogatoria dell'azione di riduzione, che è l'unico modo per rendere inefficaci le disposizioni lesive e, dunque, per «accettare in nome e in luogo del rinunciante», in senso figurato, la legittima.

Ai creditori del legittimario, quindi, l'azione non è direttamente attribuita, agendo soltanto utendo iuribus, cioè facendo valere il diritto e l'azione che sarebbero spettati al legittimario quale titolare. Di conseguenza, risulta rispettato il principio per il quale al creditore è consentito di sostituirsi nell'azione della scelta, da parte del titolare (del relativo diritto patrimoniale e non personalissimo), di esercitare il diritto (di natura potestativa) o meno, e non anche in ordine a quella di acquistare il diritto medesimo.

Da questa ricostruzione sistematica derivante dall'esame combinato degli artt. 457, 524 (anche in correlazione all'art. 481), 557 e 2900 c.c., scaturisce che l'azione di riduzione è direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi (non essendo, perciò, necessario in tal caso il preliminare esperimento dell'actio interrogatoria e della conseguente domanda di autorizzazione, in caso di rinuncia, ai sensi dell'art. 524 c.c.), realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale - ma legittima - nella sfera giuridica del debitore; infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di

esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.

Tale azione deve essere proposta contro i beneficiari delle disposizioni lesive nonché contro lo stesso debitore inerte (ai sensi dell'art. 2900, comma 2, c.c.), in qualità di litisconsorte necessario. A tal proposito è stato chiarito (cfr. Cass. n. 4213/1974) che, in tema di azione surrogatoria, poiché il creditore deve, a norma dell'art. 2900, comma 2, c.c., citare anche il debitore al quale intende surrogarsi, tale espressa volontà di legge è sufficiente a determinare il litisconsorzio necessario fra i tre soggetti e l'inscindibilità della causa a cui devono partecipare, sicché risulta superflua ogni altra indagine sulla necessità di tale partecipazione ai fini dell'integrità del contraddittorio e, quindi, della validità del processo e della sentenza in esso pronunciata.

Il risultato di tale ricostruzione non contrasta con il principio, del tutto consolidato, secondo cui il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede soltanto all'esito del positivo esperimento dell'azione di riduzione (Cass., 26 ottobre 2017, n. 25441; Cass., 3 luglio 2013, n. 16635; Cass., 13 gennaio 2010, n. 368; Cass., 20 novembre 2008, n. 27556; Cass., 28 ottobre 1974, n. 3220; Cass., 28 gennaio 1964, n. 204). In tale prospettiva è stato precisato che, ove detta azione non comporti, in concreto, l'acquisizione di beni, l'acquisto della qualità di erede non ha luogo. Ne deriva che la facoltà di esercitare l'azione di riduzione, intesa quale diritto potestativo (c.d. "diritto al diritto"), costituisce un prius rispetto all'accettazione e al conseguimento dell'eredità, che possono anche - come sopra evidenziato - non verificarsi.

Non possono, peraltro, sottacersi le differenti nature dell'azione di riduzione e dell'accettazione di eredità: la prima, come sopra evidenziato, di contenuto patrimoniale; l'altra, strettamente personale, ed implicante profili di carattere morale e sociale.

Deve, pertanto, ritenersi che non sia condivisibile la prospettazione, nell'ambito della dottrina pur favorevole all'ammissibilità dell'azione di riduzione da parte del creditore del legittimario pretermesso, della necessità di una previa accettazione dell'eredità, nel caso eccezionalmente prevista prima dell'esercizio dell'azione di cui all'art. 553 c.c. .

Ne consegue che l'esercizio dell'azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso, anche in virtù dell'esigenza di temperare la tutela dei creditori del legittimario (soprattutto nelle ipotesi di "premissione amica") con il principio secondo cui nessuno può assumere la qualità di erede contro la propria volontà, se da una parte consente a detti creditori il recupero di quella pars bonorum sufficiente a soddisfare le proprie ragioni, dall'altro non determina, in virtù del richiamato meccanismo previsto dall'art. 524 c.c. - della cui applicabilità, per effetto della forte analogia fra le situazioni sottese ad entrambe le fattispecie, si è già detto - l'acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso.

In virtù delle complessive argomentazioni svolte il primo motivo deve essere, perciò, accolto, enunciandosi il seguente principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi: "è ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti"

1A fondamento dell'adottata decisione la Corte territoriale poneva in risalto come la formulazione dell'art. 557 c.c. non lasciasse spazio ad interpretazioni diverse da quelle contenute nel tenore letterale dell'articolo stesso, secondo cui la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima (pur avendo ad oggetto diritti patrimoniali) non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa, nel cui ambito non potevano, perciò, ricomprendersi i creditori che agiscono in via di surrogazione (risulta citato quale precedente Cass. 23 febbraio 1982, n. 1114).